

Le successioni

ISTRUZIONI PER L'USO



LA SCELTA INDIVIDUALE

pag. 14

QUANDO INTERVIENE LA LEGGE

pag. 15

IL PRELIEVO

pag. 16

L'eredità tiene al sicuro i beni in famiglia

Riconosciuto solo il nucleo tradizionale: unica eccezione il patto che designa il futuro capo dell'azienda

di Angelo Busani

Il sistema della successione ereditaria nell'ordinamento giuridico italiano è disegnato in funzione della massima tutela degli stretti familiari del defunto. E non solo questo accade quando la successione si apre senza che l'interessato abbia lasciato testamento (ambito nel quale campeggia la regola secondo cui l'eredità si devolve ai familiari più prossimi), ma anche quando il de cuius intenda beneficiare con donazione o con lascito testamentario uno o più soggetti bisogna tener conto della regola per la quale queste attribuzioni non possono avere la conseguenza di limitare o annullare quanto la legge riserva d'obbligo al coniuge e ai figli.

E poi da considerare che quando si parla di «famiglia» del de cuius si allude solamente al concetto di famiglia «tradizionale» o «adottiva»: in altri termini, nella legge ereditaria non ha spazio il riconoscimento di aggregazioni non fondate su rapporti di matrimonio o di sangue, a meno che non si tratti di rapporti adottivi. Ora, che nell'ambito della famiglia del de cuius debbano essere individuati i soggetti che divengono eredi se non c'è un testamento è una conclusione inevitabile: se infatti si volesse superare, perché ritenuta arbitraria, la regola che attribuisce l'eredità agli stretti congiunti del defunto sulla base del (solo) loro oggettivo rapporto di coniugio o di parentela, si dovrebbe pur trovare una regola sostitutiva, la quale, però, finirebbe per consegnare questa materia a un'arbitrarietà tanto più spinta quanto maggiore fosse il ricorso a criteri finalizzati a individuare, nel caso concreto, i soggetti «meritevoli» di conseguire l'eredità.

Ciò che invece stride è che la legge non consenta di beneficiare oggettivi e lunghi rapporti di convivenza tra il defunto e i suoi superstiti che non siano all'legati da rapporti di coniugio o parentela: come può essere «giusto» che un parente di sesto grado (che magari mai abbia conosciuto il de cuius) prevalga su un convivente che abbia condiviso anni con il defunto?

Altrettanto stridente provoca la considerazione che il de cuius, se lascia stretti congiunti (coniuge, figli, ascendenti), deve loro necessariamente destinare gran parte del suo patrimonio (quota di legittima): si pensi al caso di chi lascia il coniuge e un figlio, ove a costoro

spettano i 2/3 dell'eredità, oppure a chi lascia il coniuge e due figli, nel quale la quota riservata sale ai 3/4 dell'asse ereditario. Non meno ingombrante è la quota dell'unico figlio, erede del genitore vedovo, a cui spetta metà eredità.

Non solo, anche qui, la legge non riconosce alcun diritto conseguente a una lunga convivenza non formalizzata in un matrimonio; non solo è limitato lo spazio (quota disponibile) per disposizioni testamentarie o per donazioni a favore di soggetti al di fuori della cerchia degli stretti congiunti; ma vi è pure da considerare che l'obbligo della legittima prescinde da qualsiasi altra considerazione che non sia l'oggettivo rapporto di coniugio o di parentela. E quindi la legittima, ad esempio, spetta tanto al figlio che ha avuto cura dei genitori tanto a quello che si è completamente eclissato; tanto al figlio che è rimasto con i genitori in normale armonia quanto a quello che ha maturato un insanabile dissidio o che ha perso qualsiasi credibilità per essersi reso autore di attività intollerabili e così via.

L'unico cedimento che la legge ha consentito rispetto alla rigidità della «legittima» è quello derivato, in nome della continuità dell'impresa nonostante la morte dell'imprenditore, dalla legge 55/2006, che ha introdotto il «patto di famiglia», contratto con il quale l'imprenditore trasferisce l'azienda a taluno dei suoi discendenti e costoro, in cambio, compensano gli altri familiari partecipanti alla stipula del patto.

Il pregio di questa formula è che il patto di famiglia non può essere messo in discussione dopo la morte del de cuius, nel caso in cui il valore delle attribuzioni ricevute da coloro che hanno partecipato al patto non sia in linea con quanto loro spetterebbe applicando le ordinarie regole che disciplinano la quota di legittima. In altri termini, la stipula del patto di famiglia consente, senza timore di contestazioni, di destinare la proprietà dell'azienda con sufficiente anticipo rispetto alla successione ereditaria dell'imprenditore e di individuare per tempo il soggetto che ne assumerà la guida una volta che l'imprenditore abbia passato la mano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DOSSIER A CURA DI
Franca Deponti
IN REDAZIONE
Andrea Maria Candidi

Le regole base

LE DEFINIZIONI




IL «DE CUIUS»
Espressione presa in prestito dal latino (*de cuius hereditate agitur*) per fare riferimento alla persona «della cui» successione si sta parlando. Può trattarsi di un soggetto vivente (che pianifica la propria successione) o di un soggetto già defunto, il cui patrimonio è oggetto di successione ereditaria.

LA SUCCESSIONE «MORTIS CAUSA»
La successione a causa di morte (o mortis causa) può essere caratterizzata dalla presenza di un testamento (e allora si applicano le regole della successione «testamentaria») o dalla assenza di un testamento, caso nel quale la ripartizione del patrimonio del defunto avviene secondo legge («successione legittima», cioè appunto «per legge», o di successione «intestata» o «ab intestato», e cioè in assenza di testamento).

LA SUCCESSIONE NECESSARIA
Si parla di «successione necessaria» quando ci si riferisce alle regole che presiedono alla riserva di una quota del patrimonio del defunto a favore di determinati suoi stretti congiunti.

L'ACCETTAZIONE




L'OK ESPlicito...
Il chiamato all'eredità può formulare la sua accettazione in forma espressa, e cioè mediante un atto (normalmente notarile) nel quale dichiara di accettare l'eredità o assume la qualità di erede.

... E QUELLO TACITO
L'accettazione può avvenire anche in forma tacita, mediante il compimento di un atto che presuppone la volontà di accettare e che non si avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede. Si pensi all'erede che vende un bene nella consapevolezza che era di proprietà del defunto.

L'ALTRA OPZIONE
La legge considera erede anche il chiamato all'eredità che, essendo nel «possesso» dei beni ereditari, non formula, entro tre mesi dall'apertura della successione, una dichiarazione di rinuncia all'eredità o di accettazione con beneficio di inventario. È il caso dei familiari conviventi con il defunto che continuano ad abitare nella casa già di proprietà del defunto o che continuano a utilizzare i beni che gli appartenevano.

LE QUESTIONI PATRIMONIALI



CHI SUCCEDE
Successo al defunto «eredi» o «legatari». L'erede subentra nell'intero patrimonio del de cuius o in una quota di esso; il legatario consegue singoli beni (ad esempio, una casa).

I DEBITI
L'erede risponde dei debiti del defunto anche in misura superiore al valore dei beni ereditati. Il legatario non risponde, di regola, dei debiti ereditari e la sua responsabilità è limitata al valore dei beni che gli sono stati attribuiti.

L'ACCETTAZIONE
Mentre il legatario consegue il legato automaticamente, per il solo fatto dell'apertura della successione (con la morte del de cuius), l'erede diviene tale solo con la sua accettazione dell'eredità: proprio perché risponde dei debiti del defunto, la legge richiede una manifestazione di volontà. Il legatario invece consegue di regola un beneficio e quindi la sua volontà di accettare si presume (comunque egli è sempre libero di rinunciare al legato).

LA RINUNCIA



IL BIVIO
Il chiamato all'eredità che teme di dover rispondere dei debiti del defunto ha due strade: 1) la rinuncia all'eredità (che si effettua con atto notarile o con atto ricevuto da un cancelliere del tribunale); 2) l'accettazione con beneficio di inventario (sempre con atto notarile o in tribunale).

IL BENEFICIO DI INVENTARIO
La procedura di beneficio di inventario (che presuppone la formazione dell'inventario dei rapporti attivi e passivi del defunto) serve a identificare i debiti del de cuius e a destinare l'attivo ereditario a soddisfare tali debiti.

L'ATTIVO
Se l'attivo è sufficiente, ciò che residua dopo il pagamento dei debiti viene incamerato dall'erede; se l'attivo è insufficiente, i creditori rimangono insoddisfatti delle loro ragioni e l'erede non vede il proprio patrimonio intaccato dalle loro pretese. Se invece l'erede accetta l'eredità senza il beneficio di inventario, le pretese dei creditori possono dirigersi verso il suo patrimonio, anche al di là dei beni che componevano l'eredità.

PATRIMONIO DIGITALE

Password e blog con garanzia di lunga vita

Franca Deponti

Privato in vita, per sempre pubblico in eredità. Decine di password (e tonnellate di carta...) per tutelare la privacy. Lucchetti invisibili per sottrarre a occhi indiscreti le foto personali, i propri «viaggi» su internet, i blog, i pensieri espressi solo agli amici via email o profili blindati persino sui social network. O, più prosaicamente, chiavi di accesso multiple nascoste tra i file per difendere conti correnti e investimenti nascosti.

Ma, se non si provvede prima, ecco che i segreti (lievi o inconfessabili) diventano lacrime nella pioggia dei bit. Perché al momento della successione si attua un curioso quanto non meditato rovesciamento di fronte: i servizi del web 2.0 si trasformano in cassetti aperti, senza riguardo per le informazioni che l'interessato voleva trasmettere alle persone care, distruggere o lasciare in stand by nell'eterno della rete. Non sempre con

conseguenze piacevoli: anche senza arrivare ai picchi della cronaca, come la disastrosa apertura dei file di Alberto Stasi nell'omicidio di Garlasco, è vero che oggi, nel cuore del pc, si riversano spesso altri se stessi. Che, come le lettere di un amore trascorso, sarebbe meglio lasciare «in riposo».

La realtà è che solo pochissimi pensano all'eredità digitale. Anche se la platea si sta affollando. Un passo importante è arrivato da Facebook che da fine 2009 consente la pratica di

«memorializzazione»: basta richiedere che, in caso di decesso, il proprio account venga trasformato in commemorativo o rimosso del tutto. Se l'account viene trasformato in commemorativo, alcune informazioni sensibili vengono rimosse e la privacy è impostata in modo che solo gli amici possano visualizzare il profilo. «La bacheca - si legge sul modulo - continua a essere disponibile in modo che amici e familiari possano lasciare post in memoria della persona

defunta». E viceversa, perché internet si propone anche di «allungare» l'esistenza. In un incrocio fino a poco fa impensabile tra la fantascifica semivita post morte di Philip Dick e il moderno avatar di Second Life, alcuni siti provvedono a spedire messaggi o istruzioni dall'aldilà. Come ricorda il libro di Evan Carroll e John Romano «Your Digital Afterlife», recensito sul Sole 24 Ore del 23 dicembre scorso, tra i primi sono stati AssetLock e Estate Logic. In Francia è stato attivato La vie d'après, che trasmette - in nome e per conto del defunto - messaggi, video, foto, parole, password per i social network o le email,

in modo che i destinatari continuino a farlo vivere (sul web). Dettagliatissime, ancora, le indicazioni di The digital beyond che spiega punto per punto che cosa può accadere e che cosa bisogna fare in caso di trapasso, se si è iscritti su Facebook, Gmail, Twitter, Yahoo e YouTube. Anche per questi piccoli paradisi digitali forse tra un po' occorrerà stabilire qualche regola: il Codice civile italiano del 1942, ovviamente, non contempla il caso; ma neppure Oltreoceano sono già attrezzati. E i notai - categoria peraltro superinformatizzata - di conseguenza.

f.deponti@ilsole24ore.com
© RIPRODUZIONE RISERVATAAgricoltura24
COLTIVIAMO IL FUTURO

www.agricoltura24.com